

**RAPPORTO**  
**della Commissione della Legislazione**  
**sul messaggio 26 novembre 1965 concernente la proroga della validità**  
**delle patenti degli esercizi pubblici**

(del 28 gennaio 1966)

Con decreto legislativo 29 novembre 1962 veniva accolta, dalla Sovrana Rappresentanza, una proroga di tre anni della validità di tutte le patenti degli esercizi pubblici.

Si voleva con questo provvedimento evitare due successive operazioni di rinnovo delle patenti in un breve lasso di tempo, rinnovo voluto dalla prefissata data di scadenza delle patenti (31 dicembre 1962) e rinnovo reso necessario dall'entrata in vigore di una nuova legge sugli esercizi pubblici.

Purtroppo la novella legislativa, tanto auspicata, non ha potuto essere approvata dal Gran Consiglio entro il termine previsto cioè il 31 dicembre 1965.

E' stata però già approvata dall'Esecutivo cantonale ed in prossimo futuro il legislativo verrà investito dell'esame di questo importante disegno di legge.

Alfine di nuovamente ovviare agli inconvenienti suindicati il Consiglio di Stato ci propone di voler approvare un nuovo decreto legislativo con il quale il termine di scadenza di tutte le patenti d'esercizio è prorogato fino alla presumibile entrata in vigore della nuova legge sugli esercizi pubblici attualmente in esame, non però oltre il 31 dicembre 1966.

Tale opinione del Consiglio di Stato trova la piena adesione della vostra Commissione, ragione per cui vi proponiamo di accogliere il messaggio governativo n. 1331 e l'allegato disegno di decreto legislativo, con la seguente modifica redazionale all'art. 1:

*Art. 1.* — Il termine di scadenza di tutte le patenti d'esercizio è prorogato fino al 31 dicembre 1966.

*Per la Commissione della Legislazione:*

G. Bordoni, relatore

Bezzola — Bignasca — Franzi — Induni  
— Lepori — Scacchi — Tamburini